

Giunta Regionale della Campania
 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
 e la Protezione Civile
 UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
 Servizio Geologico e Coordinamento
 Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

53 - 08 - 13
 Genio Civile di Salerno
 presidio Protezione Civile
 pec: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0661264 07/10/2014 11.09
 Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
 Res. : 530813 UOD Genio civile di Salerno: p...
 Classifica : 53.8.3. Fascicolo : 4 del 2014



GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO	
DATA DI ARRIVO	8 OTT. 2014
PREDAZIONE	8 OTT. 2014
BOG ROMANO (BOBITI F.B.)	

60 - 01 - 00
 Avvocatura Regionale
 Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
 80133 NAPOLI
 pec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

Oggetto: Prat. n. 9758/08. Avv.ra. Invio sentenza n. 3112/14 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa ai ricorrenti Califano Aniello + altri. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota di pari oggetto, trasmessa dall'Avvocatura Regionale con prot. n. 596473 del 10.09.14, affinché codesto Genio Civile, avendone competenza, predisponga gli atti ad essa consequenziali.

Il Funzionario di P.O.
 Arch. Giovanni Biscioli

Il Dirigente
 Dott. Geol. Giuseppe Travia

S. 3112/15 T.A



RR 66/08
ccu 543/14
cep 3501/14
del Casale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Ugo Candia - Presidente - rel. - est. -
- dr. Leonardo Pica - Giudice
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 66/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Califano Aniello (c.f.: CLF NLL 36T12 I019 R), nato a San Marzano sul Sarno il 12 dicembre 1936 ed ivi residente alla via C. Battisti n. 24,

Sparano Alfonso (c.f.: SPR LNS 38A29 I019 Y), nato a San Marzano sul Sarno il 29 gennaio 1938 e residente in Boscoreale, alla via Marra n. 163,

Carratù Anna (c.f.: CRR NNA 66L58 I019 N), nata a San Marzano sul Sarno il 18 luglio 1966 ed ivi residente in via Roma, VII traversa,

Bozzo Pasquale (c.f.: BZZ PQL 57R08 H703 C), nato a Salerno l'8 ottobre 1957 e residente a San Marzano sul Sarno alla via Marconi, II traversa,

Fabbi Filomena (c.f.: FBB FMN 60S60 I019 L), nata a San Marzano sul Sarno il 20 novembre 1960 ed ivi residente alla via Marconi, II traversa,

Nevoso Carolina (c.f.: NVS CLN 47B41 I019 T), nata a San Marzano sul Sarno il 1° febbraio 1947 ed ivi residente alla via Marconi tutti rapp.^{ti} e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dagli avv.^{ti} Antonio D'Auria, Valeria e Fabio D'Auria ed elett.^{ti}

domiciliati in Napoli alla p.^{zza} Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avv.^{to}
Alessandro Basile

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t, con
sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81

- NON COSTITUITA -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
--

1. Con ricorso, notificato in data 27 dicembre 2007 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 16 dicembre 2008, gli Istanti in epigrafe indicati hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa a titolo risarcitorio per i danni anche morali loro subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'*Alveo Comune Nocerino* e del fiume *Sarno* avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Non si è costituita la Regione Campania, benchè ritualmente convocata in giudizio.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i testi indicati dagli attori ed espletata c.t.u., la difesa dei ricorrenti ha precisato le conclusioni, conformando le pretese risarcitorie alla quantificazione operata dal c.t.u.

La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza collegiale ove è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono di essere proprietari e possessori, nonché detentori in quanto coltivatori di terreni destinati ad accogliere alberi da frutta, nonché di fabbricati e comodi rurali ivi esistenti, il tutto secondo il dettaglio che segue, predisposto sulla scorta della documentazione allegata dal c.t.u., dr. agr. *Francesco Rubino*, (visure catastali,) e delle verifiche da questi effettuate in loco, ai cui specifici ed analitici contenuti (cfr. relazione depositata il 19 luglio 2012) si rinvia:

ATTORI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI ED ESTENSIONE	QUALITÀ CATASTALE
--------	---	-------------------

proc. n. 66/2008 r.g. - AC

Pagina 2 di 10

Califano Aniello + altri
c/o

ngoc...
fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Califano Aniello	- S. Marzano località Orta II Via Marconi - fl. 3 - p.lle 272, 273, 830, 846 - Estens.: Ha 0.30.15	Sem. Irrig.3 (p.lle 272, 273 e 846) Frutteto (p.lla 830)
Carratù Anna	- S. Marzano località Orta - fl. 3 - p.lla 661 - Estens.: Ha 0.10.79	Sem. Irrig.4
Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena	- S. Marzano località Orta - fl. 3 - p.lle 266 e 365, n. abitazione 928, 929 - Estens.: Ha 0.26.12	Sem. Irrig.2
Nevosio Carolina	- S. Marzano località Orta via Marconi - fl. 3 - p.lle 587, 585 - Estens.: Ha 0.52.99	Sem. Irrig.3

I ricorrenti lamentano che in data 9 gennaio 2003, detti terreni ed immobili, tutti ubicati nelle immediate vicinanze dell'Alveo Comune Nocerino (irrimazione del torrente Solofrana) e del fiume Sarno, vennero alluvionati dalle acque provenienti dai citati corsi d'acqua che esondarono in diversi punti, cagionando con l'invasione di acqua melmosa e di fango, rifiuti di ogni genere ed altre sostanze nocive, la distruzione di tutte le colture in atto nonché delle serre ivi allocate, danneggiando altresì gli impianti ed i manufatti esistenti ed ogni altra cosa ivi presente.

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che l'Alveo Comune Nocerino ed il fiume Sarno si presentavano, all'epoca di detta esondazione, in pessime condizioni manutitive per l'esistenza di argini inadeguati ed obsoleti, per la presenza di vegetazione spontanea che in esso cresceva, nonché per la sussistenza sul letto del fiume di rifiuti e detriti di ogni genere che ne riducevano sensibilmente la portata ed il deflusso delle acque.

I ricorrenti hanno, quindi, considerato responsabile dell'evento dannoso in oggetto la Regione Campania in quanto inadempiente
proc. n. 66/2008 r.g. - AC

Pagina 3 di 10

Califano Aniello + altri
c/o
Regione Campania

M. G. G. G.

rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incombenti.

3. La domanda va accolta.

L'esondazione dei menzionati corsi d'acqua nell'indicata data del 9 gennaio 2003 è circostanza non contestata dalla Regione, già riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenze n. 44/2012 allegata dalla difesa attorea), nonché verificata dalle relazioni di intervento del Comando dei Vigili Urbani di Napoli - sezione di Nola - e di Salerno richiamate dal c.t.u.

Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento più volte ripetutosi anche negli anni precedenti (2001 e 2003), come emerge dai medesimi contenuti della pronuncia dell'adito TRAP (cfr. sentenza n. 94/09) allegata dalla difesa attorea, che ha preso in considerazione varie, precedenti (27 e 28 gennaio 2001) e successive (29 ottobre 2003 e 26 dicembre 2004) esondazioni rispetto a quella in rassegna.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale ha dato conto del corrispondente (rispetto alla citata esondazione) allagamento dei fondi attorei, coltivati ad ortaggi, come del resto ampiamente evidenziato anche dai rilievi fotografici allegati alla relazione tecnica di parte redatta dal perito agronomo *Vittorio Fontanella*, che danno conto dell'inondazione subita dai terreni di cui è causa.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno arrecato alle coltivazioni, dando solo atto che la verifica del c.t.u. ha accertato sulla base dei dati pluviometrici acquisiti che *"i valori rilevati sia nella pioggia di massima oraria, massima nelle tre ore, sia di quella giornaliera del giorno 9 gennaio 2003, sono generalmente inferiori a dati analoghi rilevati nei precedenti periodi di riferimento (1997/2003)"*, sicchè ha concluso affermando che *"la quantità di pioggia caduta il giorno 9 gennaio 2003 non è da ritenersi eccezionale, ma rientra nell'ordinarietà della fenomenologia pluviometrica dell'area in esame"*.

4. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, considerando le loro singole posizioni per quanto omogenee nella natura dei danni subiti.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità dei beni danneggiati, in gran parte documentato dagli atti allegati alla c.t.u., risulta, comunque non contestato, il che costituisce ragione sufficiente per dar seguito, sul piano della legittimazione attiva, alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08, Cass. 34457/2005).

5. Va subito precisato che il c.t.u. ha sviluppato il suo esame considerando, per ciascun ricorrente, i danni arrecati alle coltivazioni in essere (frutti pendenti al netto delle spese ancora da sostenere) e quelli relativi alle cd. anticipazioni colturali (ovvero le spese da anticipare per una determinata coltura).

Ha, altresì, premesso che *"i terreni oggetto dei danni da allagamento risultano a tutt'oggi coltivati intensivamente ad ortaggi di pregio"* e che *"i terreni coltivati sono delle piccole entità colturali di poche centinaia o migliaia di metri quadri"*.

Ebbene, l'ausiliario, dopo aver dato conto dei dati tecnici delle colture praticate, ha provveduto a redigere una apposita scheda esplicativa e riepilogativa di ciascun singolo danneggiato, a partire dall'individuazione anagrafica della ditta, fino alla quantificazione finale dei danni stimati.

In tale scheda e/o rapporto sono indicati, per quel che interessa, i seguenti elementi:

- descrizione dell'azienda (comune, località, dati catastali, distinzione tra terreni e fabbricati);
- rappresentazione grafica della particella e/o delle particelle;
- accesso, distanza dal centro urbano,

- descrizione geopedologica,
- altitudine;
- irrigazione;
- indirizzo produttivo;
- coltura e/o colture ordinariamente praticate;
- opere rilevate durante i sopralluoghi;
- confini;
- colture danneggiate al momento degli eventi del gennaio 2003 con l'individuazione della superficie;
- colture riscontrate all'attualità durante gli accertamenti peritali;
- danni lamentati in perizia;
- calcolo danni alle colture;
- prezzi rilevati all'epoca dei fatti;
- calcolo della P.L.V.;
- determinazione delle spese;
- calcolo del mancato reddito e/o frutti pendenti (alla data dell'evento);
- valutazione degli altri danni denunciati dal coltivatore attraverso la perizia di parte del P.A. Fontanella;
- calcolo degli altri danni subiti dal coltivatore;
- riepilogo del mancato reddito e di eventuali altri danni.

Il c.t.u. ha quindi calcolato i danni diretti alle colture erbacee, le spese per la pulizia del fondo (calcolata in € 5.23 a mc per il trasporto a discarica autorizzata ed € 2.27/mc per la rimozione del materiale melmoso), le spese di disinfestazione del suolo (stimata in € 0.23 a mq) e le operazioni agronomiche (calcolate in € 0.40/mq).

Per quanto concerne la pulizia dei fabbricati e/o dei locali l'ausiliare ha considerato che esse sono state eseguite in base ad operazioni manuali degli addetti dell'azienda (lavori eseguiti in economia) e pertanto sono stati valutati in € 500,00 a corpo.

Per le altre opere ritenute necessarie alla risistemazione dei fabbricati (spicconatura, rifacimento intonaco, tinteggiatura, pulizia fabbricati e/o

locali) il c.t.u. ha preso in considerazione le voci del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania - anno 2002.

Anche per la determinazione del mancato reddito per la perdita dei frutti e/o prodotti pendenti, nonché per la stima del costo delle opere da eseguire ed i relativi costi l'ausiliare ha utilizzato come riferimento il prezzo del mercato più prossimo, individuato in quello di Nocera/Pagani ed il prezzario per le opere di miglioramento fondiario della Regione Campania (Por 2001/2006 anno 2002/2003), nonché il prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania anno 2002.

Per i danni alle serre ha stimato un costo di ricostituzione pari ad €/mq 1,10, mentre per gli impianti di irrigazione un costo di €/mq 0,18


Sulla base di tale analitica disamina il c.t.u. è pervenuto a stimare i seguenti danni:

Califano Aniello	€ 8.259,00
Carratù Anna	€ 3.311,00
Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena	€ 2.615,00
Neviso Carolina	€ 23.650,00

Orbene, le valutazioni operate dal c.t.u. e recepite nelle conclusioni attoree, vanno poste a base della decisione in rassegna in quanto puntali nella disamina, corrette sul piano del metodo ed opportunamente dimensionate sui riscontri processuali raccolti.

6. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno patrimoniale, all'epoca dell'evento, in relazione alla posizione dei singoli attori nella suindicata misura, rinviando per il dettaglio delle riferite singole voci di danno ai contenuti delle schede valutative di cui alla relazione di c.t.u.

Su detti importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.



In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

7. Va dato atto che la difesa di *Alfonso Sparano* assume in comparsa conclusionale di coltivare "in ragione della metà una superficie riportata in catasto del Comune di S. Marzano sul Sarno al folio 3, particella 781 di are 3,44e particella 785 di are 3,60 unitamente al Sig. Sparano Antonio (ricorrente nel ricorso pendente innanzi a questo On. TRAP con R.G. 65/2008, avente ad oggetto lo stesso evento dannoso per cui è causa e per il quale la ctu è stata redatta sempre dal Dott. Rubino)".

Chiede, pertanto, il riconoscimento del risarcimento a lui spettante, scomputandolo dalla quota attribuita interamente ad *Antonio Sparano*.

Ebbene, rileva la Corte che la pretesa non può essere accolta in quanto basata su di una (peraltro indimostrata) allegazione contenuta nella comparsa conclusionale (non consta agli atti nemmeno il foglio di precisazione delle conclusioni richiamato a verbale), senza tacere che il risarcimento in questione è stato richiesto e liquidato per intero a favore di *Antonio Sparano* nei cui riguardi l'istante potrà, nel caso, recuperare la sua parte, non potendo nel presente processo scomputarsi la predetta quota sottraendola al predetto *Antonio Sparano* senza il relativo, necessario, contraddittorio.

Va allora confermata sul punto la valutazione del c.t.u. che non ha considerato la posizione di *Alfonso Sparano*, ritenendola una duplicazione della richiesta risarcitoria già per intero riconosciuta a favore di *Antonio Sparano*.

8. Non può essere riconosciuto il danno morale richiesto dai ricorrenti.

Tale pregiudizio, di cui non si nega la teorica sussistenza, risulta, infatti, solo invocato dalla difesa attorea, senza alcuna allegazione delle personali e singole circostanze concrete in base alle quali poter orientare una valutazione sia pure presuntiva ed equitativa del danno.



Sul punto, invero, non può non evidenziarsi che sebbene nell'ipotesi di fatto illecito plurioffensivo ciascuno danneggiato sia titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno morale subito, ciò nondimeno il risarcimento di tale danno non può tradursi nel meccanico e forfettario riconoscimento di una determinata somma sganciata da qualsivoglia elemento fattuale di commisurazione, dovendo, invece, ribadirsi che solo una puntuale allegazione delle specifiche circostanze del caso concreto possono legittimare la ricostruzione probatoria, anche presuntiva del danno subito, restando altrimenti la misura di esso riservata ad un arbitraria ed incontrollabile, come tale inammissibile, attività del giudice (cfr. da ultimo sul principio Cass. 9231/13).

9. Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.


Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora le sentenze del Tribunale adito sopra indicate), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del fiume Sarno, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori, né ha dimostrato di aver perduto la materiale disponibilità del bene (cfr. sul principio Cass. 25928/11).

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei parimenti di cui al d.m. 55/14 e della difesa di più
proc. n. 66/2008 r.g. - AC

Pagina 9 di 10

Califano Aniello + altri
c/o
Regione Campania



persone aventi analoga e ripetitiva posizione processuale, unitariamente trattata dalla difesa.

Vanno poste carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 27 dicembre 2007 e rinotificato il 16 dicembre 2008, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:


- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme in favore dei sottoindicati attori:

Califano Aniello	€ 8.259,00
Carratù Anna	€ 3.311,00
Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena	€ 2.615,00
Nevoso Carolina	€ 23.650,00


il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione al § 6;

- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avv.^{ti} Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, che liquida in € 2.345,40 per spese (€ 1.729,40 per rimborso anticipo spese di c.t.u.) ed € 7.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2014.


CORTE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 04 LUG. 2014

Il Cancelliere

Il Presidente - rel-


(dr. Ugo Candia)

proc. n. 66/2008 r.g. - AC

Pagina 10 di 10

Califano Aniello + altri
c/o

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte di Appello di Napoli

La presente copia è conforme
al suo originale
Napoli 08/07/2014


L'Assistente Giudiziario
Colannino Maria

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
to UN. GIU.
destinat
dell'impie
Colannino Maria Fortuna
14 LUG 2014

L'Assistente Giudiziario
DE LUCA ALBERTO